

LEGGE REGIONALE N. 67 DEL 29-11-2004 REGIONE TOSCANA

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 48 del 3 dicembre 2004

CAPO II

Norme transitorie ed entrata in vigore

ARTICOLO 10

Norme transitorie

1. La presente legge si applica anche ai procedimenti per i quali all'atto della sua entrata in vigore è intervenuta l'adozione del progetto di piano di classificazione acustica ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 89/1998 come vigente precedentemente alla modifica operata dall'articolo 5.

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 10 della l.r. 89/1998 come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, la provincia esercita i poteri sostitutivi garantendo l'approvazione dei piani comunali di classificazione acustica entro il 31 dicembre 2005.

3. Nell'ambito delle risorse stanziare per il 2005 ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 89/1998 la Giunta regionale può disporre la concessione di contributi per l'approvazione del piano di classificazione acustica ai comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei **piccoli comuni** in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), individuando il grado di disagio rilevante ai sensi della medesima l.r. 39/2004 ed a condizione che:

- a) all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora adottato il piano;
- b) l'approvazione intervenga entro il 30 aprile 2005.